Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 19 gennaio 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1954, n. 1254.

Autorizzazione al prelevamento di L. 144.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1954-55.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica, sul decreto che autorizza la prelevazione di lire 144.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1954-55.

Signor Presidente,

il decreto, che si sottopone alla firma della S. V. On.le, concerne la prelevazione di L. 144.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-55, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro:		
Compensi speciali agli impiegati ed agenti della Corte dei conti ed al personale di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni rese nell'interesse della medesima Corte dei conti	L. 25.000.000	
(assegnazione resa necessaria in relazione alle eccezionali prestazioni occorrenti per il più spedito esame dei numerosi ricorsi per pensioni di guerra, dei provvedimenti per pensioni civili e militari nonchè per l'acceleramento degli altri normali servizi di istituto).		
Fitto di locali	» 4.200.000	
		L. 29.200.000
(somma occorrente per provvedere al pagamento del canone di affitto dovuto per i locali dello stabile sito in Roma, via Abruzzi n. 3, da adibire ad uffici del Commissariato per il turismo, la cui acquisizione si è resa inderogabile nel quadro delle esigenze complessive dei servizi per lo spettacolo, lo sport ed il turismo, al cui soddisfacimento sono divenuti inadeguati i locali dello stabile di via Veneto n. 56).		
Ministero delle finanze:		
Spese per il personale già addetto al soppresso Commissariato per i servizi dell'ex Ministero della real casa, trasferito, con decorrenza 1° luglio 1954, alle dipendenze dell'Amministrazione finanziaria:		
a) personale di ruolo inquadrato nei ruoli transitori istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 606:		
stipendi ed assegni fissi .	L. 31.000.000	
compensi per lavoro straordinario	» 2.300.000	
indennità di missione e rimborso spese di trasporto . . .	» 300.000	
indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto . .	» 100.000	
sussidi	» 300.000	
b) personale salariato:		
salari ed altri assegni fissi	» 25.000.000	
oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione	» 3.500.000	
premio giornaliero di presenza	» 1.300.000	
		L. 63.800.000
(assegnazioni rese necessarie per provvedere al pagamento delle competenze spettanti al sopraspecificato personale).		

Ministero della pubblica istruzione:

Spese per il personale operaio, già addetto al soppresso Commissariato per i servizi dell'ex Ministero della real casa, trasferito all'Amministrazione della pubblica istruzione:

paghe	L. 14.000.000	
oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione .	» 2.000.000	
	L. 16.000.000	

(assegnazione occorrente per la corresponsione delle competenze dovute, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 605, al personale di che trattasi).

Indennità e rimborsi di spesa per missioni dovuti al personale insegnante che si è recato a votare fuori sede in occasione delle elezioni politiche del 7 giugno 1953 .	» 30.000.000	
		L. 46.000.000

(assegnazione indilazionabile per regolare la pendenza costituitasi a seguito della necessità di accertare i fabbisogni presso i diversi organi periferici dell'Amministrazione).

Ministero della marina mercantile:

Spese per il funzionamento delle stazioni marittime di Palermo e Civitavecchia	L. 5.000.000

(in relazione alle maggiori esigenze per la funzionalità di dette stazioni connesse con il trasferimento dei relativi servizi nei nuovi impianti).

L. 144.000.000

Poichè per le assegnazioni predette ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede ad esse mediante prelevazione dall'indicato fondo di riserva in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: GAVA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 6 luglio 1954, n. 568, 31 luglio 1954, n. 612, n. 623 e n. 631;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-55, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-55, è autorizzata la prelevazione di L. 144.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 100. — Compensi speciali, ecc.	L.	25.000.000
Cap. n. 220. — Fitto di locali . .	»	4.200.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 1 (modificata la denominazione). — Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze di finanza, compreso quello proveniente dal cessato regime. Personale di ruolo già addetto al soppresso Commissariato per i servizi dell'ex Ministero della real casa - Stipendi ed assegni fissi (spese fisse)	L.	31.000.000
Cap. n. 9. — Compensi per lavoro straordinario agli impiegati, ecc. . .	»	2.300.000
Cap. n. 13 (modificata la denominazione). — Indennità e rimborso spese di trasporto al personale del Ministero e delle Intendenze di finanza ed a quello già addetto al soppresso Commissariato per i servizi dell'ex Ministero della real casa, per missioni nell'interno dello Stato, nonchè al personale degli archivi di Stato facente parte delle Commissioni per lo scarto degli atti d'archivio dell'Amministrazione finanziaria	»	300.000
Cap. n. 16 (modificata la denominazione). — Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale del Ministero e delle Intendenze di finanza, nonchè a quello già addetto al soppresso Commissariato per i servizi dell'ex Ministero della real casa, e per i viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dipendenti dall'Amministrazione finanziaria collocati a riposo e delle famiglie di quelli morti in attività di servizio	»	100.000
Cap. n. 17 (modificata la denominazione). — Sussidi al personale di ruolo, dei ruoli speciali transitori e non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria centrale e provinciale in attività di servizio, nonchè a quello (compresi i salariati) già addetto al soppresso Commissariato per i servizi dell'ex Ministero della real casa. Sussidi agli ex impiegati ed agenti dell'Amministrazione delle finanze e alle relative famiglie	»	300.000
Cap. n. 176 (modificata la denominazione). — Salari ed altri assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del Demanio ed a quello proveniente dal soppresso Commissariato per i servizi dell'ex Ministero della real casa (spese fisse)	»	25.000.000

Cap. n. 177 (modificata la denominazione). — Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione sugli assegni cor-

risposti al personale addetto alle proprietà immobiliari del Demanio ed a quello proveniente dal soppresso Commissariato per i servizi dell'ex Ministero della real casa (spesa obbligatoria)	L.	3.500.00
Cap. n. 179 (modificata la denominazione). — Premio giornaliero di presenza al personale salariato in servizio presso gli uffici provinciali del Demanio ed a quello proveniente dal soppresso Commissariato per i servizi dell'ex Ministero della real casa (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585 (spesa obbligatoria) . . .	»	1.300.000
Ministero della pubblica istruzione:		
Cap. n. 4-*bis* (di nuova istituzione). — Paghe, mercedi ed altre competenze di carattere generale al personale salariato di ruolo dell'Amministrazione centrale proveniente dal soppresso Commissariato per i servizi dell'ex Ministero della real casa, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 605	L.	14.000.000
Cap. n. 4-*ter* (di nuova istituzione). — Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione sugli assegni corrisposti al personale salariato in servizio presso l'Amministrazione centrale - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro . .	»	2.000.000
Cap. n. 254-*bis* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per il pagamento delle indennità di missione dovute al personale che si è recato a votare fuori sede in occasione delle elezioni politiche del 7 giugno 1953 . .	»	30.000.000
Ministero della marina mercantile:		
Cap. n. 61. — Spese per il funzionamento delle stazioni marittime, ecc.	L.	5.000.000
	L.	144.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 31. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1954, n. 1255.

Istituzione dei ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale sanitario di prima categoria a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato assunto per il funzionamento dei servizi sanitari dei territori già di sovranità italiana in Africa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 18, quinto comma, prima parte e lettera *a*), della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa Italiana;

Visto l'art. 2 della legge 9 luglio 1954, n. 431, contenente norme integrative e modificative della legge 29 aprile 1953, n. 430;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica sono istituiti ruoli speciali transitori in corrispondenza del ruolo organico dei medici (gruppo *A*), del ruolo organico dei veterinari (gruppo *A*) e del ruolo organico dei chimici e farmacisti (gruppo *A*), riservati alla sistemazione del personale sanitario di prima categoria assunto dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana con rapporto d'impiego regolato dalle norme del contratto tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, nonchè del personale sanitario di prima categoria assunto dai cessati Governi dell'ex Africa orientale italiana e della Libia con rapporto d'impiego a contratto speciale a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 300.

Art. 2.

Hanno titolo al collocamento nei ruoli speciali transitori di cui al precedente art. 1 i sanitari a contratto tipo di prima categoria del soppresso Ministero dell'Africa Italiana ed i sanitari a contratto speciale a tempo indeterminato di prima categoria dei cessati Governi dell'ex Africa orientale italiana e della Libia, in servizio alla data del 1° maggio 1948 e tuttora in attività di servizio, i quali risultino in possesso dei requisiti prescritti e nelle altre condizioni previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalla legge 5 giugno 1951, n. 376, e purchè, se a contratto tipo, non si siano avvalsi dell'opzione di cui al primo comma dell'art. 13 della legge 29 aprile 1953, n. 430, nel testo sostitutivo di cui all'art. 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431.

Per ottenere il collocamento nei ruoli stessi, gli interessati debbono farne domanda all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nei modi previsti e con le formalità prescritte dell'art. 1 della legge 5 giugno 1951, n. 376, entro il termine di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il collocamento ha decorrenza, a tutti gli effetti, dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Per il personale di cui ai precedenti articoli, le attribuzioni devolute dall'art. 4 della legge 5 giugno 1951, n. 376, al Ministro, saranno esercitate dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

La valutazione del servizio verrà effettuata in base agli atti esistenti nei fascicoli personali e ad appositi rapporti compilati dal capo dell'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana per i periodi di servizio prestati dagli interessati presso i cessati Governi dell'ex Africa orientale italiana e della Libia ed i predetti Ministero ed Ufficio, e dai competenti capi ufficio per i periodi di servizio prestati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

In deroga all'art. 101 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è autorizzato il comando dei sanitari collocati in ruolo in applicazione del presente decreto, senza alcuna limitazione, presso Uffici di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ed Enti locali e parastatali.

I sanitari che, alla data del provvedimento di collocamento in ruolo prestino effettivo servizio presso Amministrazioni dello Stato diverse dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, comprese quelle con ordinamento autonomo, o presso alcuni degli enti di cui al precedente comma, continueranno in tale servizio, nella posizione di comando, fino a quando permarranno le esigenze che ne determinarono il distacco.

I provvedimenti di comando o di conferma del comando, e quelli di cessazione, sono adottati, su proposta delle singole Amministrazioni ed Enti interessati, con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Gli oneri lordi inerenti al trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, spettante al personale comandato, sono a carico del bilancio dell'Amministrazione dello Stato od Ente di comando.

Art. 5.

Ai sanitari a contratto tipo di prima categoria del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, per i quali, dalle norme vigenti, sia prevista l'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e che ottengano, ai sensi del presente decreto, il collocamento in ruolo, si applicano, con effetto dalla data di decorrenza del collocamento stesso, le disposizioni relative al collocamento a riposo ed al trattamento di quiescenza vigenti per gli impiegati civili di ruolo dello Stato. Con effetto dalla medesima data ad essi è applicata la ritenuta in conto entrate Tesoro nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili di ruolo dello Stato.

Per la determinazione del servizio complessivo utile ai fini del trattamento di quiescenza spettante ai sanitari di cui al precedente comma, od ai loro aventi causa, all'atto della cessazione del rapporto d'impiego o della morte, il servizio prestato dai sanitari stessi posteriormente alla data di decorrenza del collocamento in ruolo si ricongiunge con quelli anteriormente prestati alle dipendenze del soppresso Ministero dell'Africa Italiana e dell'Ufficio di cui all'art. 6 della legge 29 aprile 1953, n. 430, in qualità di medico, chirurgo o veterinario a contratto tipo, nonchè con ogni altro servizio prestato con iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari o che, comunque, sia riconosciuto valutabile dallo ordinamento della Cassa stessa.

Qualora uno stesso servizio sia utile in base sia all'ordinamento statale che a quello della Cassa, esso si valuta per una sola volta, con applicazione dell'ordinamento più favorevole. Analogo criterio si adotta nel caso di più servizi utili simultaneamente resi.

Art. 6.

Ai sanitari di cui al precedente articolo è data facoltà di chiedere alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, nel termine perentorio di novanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di collocamento in ruolo nel bollettino ufficiale, il riscatto dei servizi o periodi per i quali il riscatto stesso sia ammesso dall'ordinamento della Cassa predetta. Al riscatto di tali servizi o periodi sarà provveduto applicando le disposizioni di cui all'ordinamento stesso vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di cui al precedente comma, cessano i pagamenti ancora in corso a favore della Cassa per i contributi di riscatto di servizi che siano utili a pensione secondo le norme vigenti per gli impiegati civili di ruolo dello Stato; è data, tuttavia, facoltà agli interessati di proseguire i pagamenti stessi al fine di poter conseguire la valutazione più favorevole ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 5.

Rimane escluso, in ogni caso, il rimborso dei contributi o delle quote di contributi già versate.

Art. 7.

Il trattamento di quiescenza spettante, all'atto della cessazione dal rapporto d'impiego o della morte, ai sanitari di cui al precedente art. 5, o loro aventi causa, è a totale carico dello Stato nei casi in cui il sanitario non sia stato di fatto mai iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e non si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 6.

Qualora, invece, il sanitario sia stato di fatto iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, a qualsiasi periodo o servizio l'iscrizione sia riferibile, o si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 6, il trattamento di quiescenza è ripartito fra lo Stato e la Cassa predetta, in proporzione alle durate dei rispettivi servizi utili espresse in mesi, trascurando le frazioni di mese. I servizi contemplati nell'ultimo comma del precedente art. 5 si attribuiscono per quote proporzionali alla durata degli altri servizi che sono utili a pensione soltanto in base alle norme di Stato o della Cassa di previdenza.

Nel caso di cui al precedente comma, il trattamento di quiescenza è corrisposto integralmente dallo Stato, salvo rivalsa verso la Cassa delle quote a suo carico. Quando il trattamento di quiescenza abbia la forma della pensione, la rivalsa viene effettuata in una sola volta, mediante recupero del valore capitale delle quote predette, da determinarsi tenendo conto anche dell'onere relativo alla eventuale successiva riversibilità della pensione.

Art. 8.

Per i sanitari di cui al primo comma del precedente art. 7, la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari è tenuta a versare all'erario un contributo pari

al sei per cento dello stipendio o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili a pensione, spettanti ai singoli interessati alla data di decorrenza e per effetto del collocamento in ruolo, per ciascun anno dei servizi da essi resi alle dipendenze del soppresso Ministero dell'Africa Italiana e dell'Ufficio di cui all'art. 6 della legge 29 aprile 1953, n. 430, in qualità di medico, chirurgo o veterinario a contratto tipo.

Uguale contributo la Cassa è tenuta a versare all'erario per i sanitari di cui al secondo comma dello stesso art. 7, limitatamente ai periodi dei servizi sopra indicati non assistiti di fatto da iscrizione alla Cassa, rimanendo, con ciò, a carico dello Stato, le quote del trattamento di quiescenza inerenti a tali periodi.

I sanitari di cui ai precedenti commi sono tenuti a versare alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari i contributi personali previsti dall'ordinamento della Cassa predetta riferibilmente ai servizi e periodi di servizi non assistiti di fatto da iscrizione alla Cassa stessa. Detti contributi sono recuperati a cura dello Stato e vengono computati, senza interessi, avendo riguardo alle misure di essi in vigore all'epoca in cui i rispettivi servizi sono stati di fatto prestati.

Art. 9.

I depositi volontari effettuati alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari dal personale di cui al secondo comma del precedente art. 7, collocato in ruolo in applicazione del presente decreto, sono rimborsati, a cura della Cassa predetta, su domanda, ai titolari degli appositi conti individuali od ai loro eredi legittimi o testamentari, nell'importo accreditato alla data di pubblicazione del decreto di collocamento in ruolo nel bollettino ufficiale. In mancanza della domanda, tale rimborso viene eseguito, sempre a cura della Cassa, agli aventi diritto, all'atto della liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 10.

Sono, in ogni caso, da valutarsi a carico dello Stato gli aumenti, agli effetti della pensione, previsti dall'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e dall'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 565, con le limitazioni prescritte dall'art. 5 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e dall'art. 3 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 779, relativi a servizi resi dai medici, chirurghi e veterinari a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana anteriormente alla data di decorrenza del collocamento in ruolo.

Art. 11.

Per i sanitari a contratto tipo di prima categoria del soppresso Ministero dell'Africa Italiana per i quali non sia prevista, dalle norme vigenti, l'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, e per quelli a contratto speciale a tempo indeterminato di prima categoria dei cessati Governi dell'ex Africa orientale italiana e della Libia i quali ottengano, in applicazione del presente decreto, il collocamento in ruolo, e chiedano il riscatto del servizio civile non di ruolo precedentemente prestato entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di collocamento in ruolo nel bollettino ufficiale, il contributo di riscatto previsto dalle norme vigenti è calcolato sullo stipendio o retribuzione spettante alla data del 1° luglio 1953.

Art. 12.

Per il personale sanitario di prima categoria a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana collocato in ruolo, in applicazione del presente decreto, anteriormente assistito da trattamento di previdenza mediante polizze di assicurazione contratte, a norma dell'art. 18 del contratto tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto stesso verserà allo Stato una somma pari al valore di riscatto delle polizze suddette, calcolato alla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del decreto di collocamento in ruolo.

Una metà della suddetta somma sarà incamerata dallo Stato, in corrispettivo dei premi pagati per alimentare il trattamento assicurativo; l'altra metà sarà versata ai singoli impiegati assicurati, previo eventuale conguaglio con i contributi personali di cui al terzo comma del precedente art. 8.

E' data, tuttavia, facoltà agli impiegati interessati, che ne facciano espressa richiesta all'Istituto nazionale delle assicurazioni nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del decreto di collocamento in ruolo, di ottenere il trasferimento in proprietà delle polizze di assicurazione, previo versamento allo Stato, in un'unica soluzione, di una somma pari alla metà del valore di riscatto, eventualmente mediante accensione di apposito prestito da contrarsi sulle polizze stesse.

Art. 13.

Nei riguardi del personale sanitario a contratto tipo di prima categoria del soppresso Ministero dell'Africa Italiana che non si sia avvalso dell'opzione di cui all'art. 13, primo comma, della legge 29 aprile 1953, n. 430, nel testo sostitutivo di cui all'art. 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431, e di quello a contratto speciale a tempo indeterminato di prima categoria dei cessati Governi dell'ex Africa orientale italiana e della Libia, il termine per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio previste dall'art. 7 della citata legge 29 aprile 1953, n. 430, e successive modificazioni, resta fissato, in conformità del disposto di cui all'art. 18, comma quinto, lettera *a*), della legge stessa, in tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono, comunque, riconosciute valide le domande eventualmente già presentate.

Per il personale suddetto, il quale presenti domanda di collocamento in ruolo nei modi e termini prescritti dal presente decreto, si osservano, agli effetti della cessazione dal servizio, le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 29 aprile 1953, n. 430, nel testo sostitutivo di cui all'art. 6 della legge 9 luglio 1954, n. 431.

Art. 14.

Per tutto quanto non risulta espressamente previsto e diversamente disciplinato dal presente decreto, si osservano, ai suoi effetti, le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, e successive norme integrative, interpretative, modificative ed esecutive, sostituendosi in esse, ove il presente decreto non disponga diversamente, alle date del 1° maggio 1948 e 24 giugno 1951 il primo giorno del mese successivo alla data dell'en-

trata in vigore del presente decreto. Resta esclusa la applicabilità del sesto comma dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Per i sanitari a contratto speciale a tempo indeterminato di prima categoria dei cessati Governi dell'ex Africa orientale italiana e della Libia, si applicano, altresì, ai particolari effetti ivi previsti, le disposizioni di cui all'art. 15 della citata legge 29 aprile 1953, n. 430, nel testo sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 9 luglio 1954, n. 431.

Art. 15.

Alle spese derivanti dall'attuazione del presente decreto per il corrente esercizio finanziario 1954-1955, si farà fronte con i fondi esistenti nel bilancio dello stesso esercizio per le occorrenze relative ai servizi ed al personale del soppresso Ministero dell'Africa Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 54. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1954, n. 1256.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di Sant'Anna Madre della B. M. V., in frazione Montagnaga del comune di Baselga Pinè (Trento).

N. 1256. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 2 maggio 1919, integrato con dichiarazione in data 5 dicembre 1953 e con postilla 26 marzo 1954, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di Sant'Anna Madre della B. M. V., in frazione Montagnaga del comune di Baselga Pinè (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 11. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1954, n. 1257.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola tecnica agraria statale « Stefano Sabbatini » di Pozzuolo del Friuli (Udine).

N. 1257. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica agraria statale « Stefano Sabbatini » di Pozzuolo del Friuli (Udine) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 20. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada dalla provinciale Irpina, presso Roccabascerana, per Cassano, Squillani, Tufara, alla statale Appia n. 7, in provincia di Avellino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 27 ottobre 1952, n. 39, con la quale il Consiglio provinciale di Avellino ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada, dalla provinciale Irpina, presso Roccabascerana, per Cassano, Squillani, Tufara, alla statale Appia n. 7;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza dell'8 giugno 1954, n. 1213;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada dalla provinciale Irpina, presso Roccabascerana, per Cassano, Squillani, Tufara, alla statale Appia n. 7, in provincia di Avellino, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1954
Registro n. 42 Lavori pubblici, foglio n. 174

(249)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 1954.

Determinazione del contingente numerico dei salariati non di ruolo in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra per l'esercizio finanziario 1954-55.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuta la necessità di stabilire, per l'esercizio finanziario 1954-55 il contingente numerico del perso-

nale salariato non di ruolo in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Per l'esercizio finanziario 1954-55, il contingente dei salariati non di ruolo in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra, per la manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso degli uffici ed archivi delle pensioni di guerra, è stabilito in numero di diciotto unità nelle seguenti categorie:

operai qualificati di 2ª categoria, n. 10 (dieci);
operai manovali di 4ª categoria, n. 8 (otto).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 novembre 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1954
Registro n. 99 *Presidenza, foglio n.* 118

(220)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 1954.

Nomina di un componente il Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, concernente la trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in Ente nazionale per le Tre Venezie;

Visto il proprio decreto 3 settembre 1951, con il quale è stato provveduto alla nomina del commissario del Governo ed alla rinnovazione del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie;

Visti i propri decreti 4 ottobre 1952, 2 ottobre 1953 e 23 ottobre 1953, con i quali è stato provveduto, di volta in volta, alla sostituzione del rappresentante del Ministero dell'interno, nel Comitato sopra detto;

Vista la lettera n. 64/E/5 del 18 novembre 1954, con la quale il Ministero dell'interno designa in sostituzione del prefetto dott. Giovanni Palamara, per la nomina a componente del ripetuto Comitato consultivo, il prefetto dott. Mario Gaia;

Decreta:

Il prefetto dott. Mario Gaia è nominato componente del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie per il quadriennio in corso.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1954

SCELBA

(244)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1954.

Autorizzazione alla Società per azioni « Fondo Assicurativo tra Agricoltori » (F.A.T.A.), con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica, films, guasti alle macchine, malattie, rischi impiego, cauzioni e credito per le vendite rateali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visti i decreti Ministeriali 19 febbraio 1948 e 7 giugno 1951, con i quali la Società « Fondo Assicurativo tra Agricoltori » (F.A.T.A.), con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami incendio, infortuni, responsabilità civile, furti, cristalli, grandine, trasporti, bestiame, nonchè delle assicurazioni sulla durata della vita umana e della riassicurazione;

Vista la domanda con la quale la predetta Società ha chiesto di estendere l'esercizio assicurativo ai rami aeronautica, credito, cauzioni, films, guasti alle macchine, rischi impiego e malattie;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni « Fondo Assicurativo tra Agricoltori » (F.A.T.A.), con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica, films, guasti alle macchine, malattie, rischi impiego, cauzioni e credito per le vendite rateali.

Roma, addì 9 dicembre 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(255)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1954.

Approvazione del ruolo di anzianità dei segretari provinciali secondo la situazione risultante alla data del 16 settembre 1954.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 15 e 20, comma secondo, della legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1954, con il quale si approva la nuova classificazione delle Province in conformità alla tabella *B* annessa alla legge citata;

Decreta:

E' approvato il ruolo di anzianità dei segretari provinciali secondo la situazione risultante alla data del 16 settembre 1954.

Roma, addì 28 dicembre 1954

p. *Il Ministro*: RUSSO

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Data della prima ammissione in servizio	Data di decorrenza della nomina al grado attuale	SEDE RICOPERTA
	Segretari generali provinciali di 1ª classe (grado I)				
1	Tedeschi Dino	23-12-1890		22- 9-1926	Brescia
2	Pratelli Dante	6- 1-1888		10-10-1926	Bari
3	Zanon Luigi	15- 1-1888		21- 7-1927	Udine
4	Baccaro Antonio	20-10-1896		1- 4-1928	Firenze
5	Pellegrini Mario	25- 8-1905		1- 7-1929	Cosenza
6	Curto Francesco	22-11-1891		1- 5-1937	Livorno
7	Pelaggi Antonio	15-10-1897		30-10-1939	Catanzaro
8	Sforza Enrico	27- 3-1908		1-11-1940	Cagliari
9	De Blasio Francesco	2-11-1891		1- 1-1947	Caserta
10	Frosina Bernardo	27- 9-1896		2- 8-1947	Catania
11	Marino Gennaro	4- 1-1894		1- 9-1947	Perugia
12	Sperber Oscar	8- 8-1896		1- 4-1948	Bergamo
13	Pasotti Vittorio	20- 8-1887		1- 4-1948	Pavia
14	Moresi Alfredo	16- 4-1909		16- 8-1949	Ancona
15	Camponovo Ercole	13- 7-1905		2-11-1949	Cuneo
16	Montanari Romeo	19- 6-1905		10-12-1949	Bologna
17	Frosina Salvatore	2-12-1898		15- 3-1950	Napoli
18	Busoni Mario	17-11-1896		1-10-1950	Reggio Emilia
19	Basso Luigi	9- 5-1904		15-10-1950	Foggia
20	Bastianello Paolo	23- 6-1896		15-12-1950	Parma
21	Pericò Riccardo	22- 2-1889		15- 1-1951	Palermo
22	Gonfiantini Cesare	25-11-1887		1- 4-1951	Taranto
23	Rasi Giovanni	15- 9-1892		1-11-1951	Vicenza
24	Camassa Giuseppe	28- 7-1901		1-11-1951	Lecce
25	Cicotero Amilcare	18- 6-1915		1- 3-1952	Torino
26	Marchione Mario	16- 5-1903		1- 4-1952	Salerno
27	Negri Augusto	2- 7-1892		30- 4-1952	Roma
28	Leotti Amelio	22- 2-1907		15- 5-1952	Modena
29	D'Arin Gastone	20- 9-1906		1-10-1952	Genova
30	Paladini Gino	2-10-1909		15-12-1952	Treviso
31	Luzi Renato	30-11-1894		1- 3-1953	Verona
32	De Zardo Tiziano	24-11-1890		15- 6-1953	Messina
33	Sabatini Giuseppe	23- 7-1907		1- 1-1954	Pisa
34	Sanna Orazio	1- 1-1906		15- 1-1954	La Spezia
35	Mattucci Giustino	30- 3-1897		1- 3-1954	Padova
36	Balice Leone	11- 8-1903		16- 5-1954	Ravenna
37	Bellonzi Fides	29- 5-1896		15- 6-1954	Lucca
38	Petriccione Alberto	16- 2-1902		16- 6-1954	Reggio Calabria
	Segretari generali provinciali di 2ª classe (grado II)				
1	Ciancarelli Giacinto	8- 9-1889		1- 2-1927	L'Aquila
2	Melani Renato	7- 1-1893		1- 9-1929	Pistoia
3	Brienza Erminio	16- 2-1888		25- 7-1930	Potenza
4	Molinaroli Antonio	24- 5-1894		14-10-1934	Piacenza
5	D'Alonzo Luigi	17- 2-1888		17- 6-1937	Pescara
6	Galeno Claudio	27-12-1897		22-12-1945	Frosinone
7	Cheli Ugo	8- 3-1891		5- 2-1946	Siena
8	Palladino Saverio	25- 7-1902		1- 1-1947	Benevento
9	Nesler Augusto	1- 6-1892		1- 1-1948	Bolzano
10	Finocchi Tito	14- 1-1893		1- 4-1948	Chieti
11	Nai Siro	16- 5-1910		1- 7-1949	Vercelli
12	Macchia Pantaleo	15- 4-1907		1-10-1949	Brindisi
13	Montino Giovambattista	7- 9-1905		15- 2-1950	Novara
14	Vacchiano Ermenegildo	2- 9-1896		15- 2-1950	Alessandria

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Data della prima ammissione in servizio	Data di decorrenza della nomina al grado attuale	SEDE RICOPERTA
15	Grifi Ubaldo	29-10-1897		1- 6-1950	Varese
16	Bertani Giuseppe	18-11-1899		15- 2-1951	Como
17	Del Nero Alberto	3- 7-1918		15- 2-1951	Massa Carrara
18	Cerioni Marino	31-10-1897		15- 5-1951	Terni
19	Vascotto Plinio	7- 6-1892		1-10-1591	Cremona
20	Ferro Giov. Battista	22- 5-1897		1- 3-1952	Savona
21	Guernieri Angelo Maria	23- 2-1903		1- 6-1952	Pesaro
22	Marrocco Salvatore	16- 2-1899		1- 6-1952	Caltanissetta
23	Accardo Alessio	16-11-1909		1-12-1952	Trapani
24	Bertuzzi Ezio	8- 5-1888		1- 1-1953	Mantova
25	Marchica Gaetano (1)	25- 8-1904		1- 9-1953	Agrigento
26	Palmieri Francesco	19-10-1903		1- 7-1954	Sassari
27	Bosi Mario (2)	25- 8-1890		16- 9-1954	Ascoli Piceno
28	Crescimanno Filippo (3)	3- 6-1893		16- 9-1954	Grosseto
29	Buccheri Bruno (4)	9- 4-1897		16- 9-1954	Ragusa
30	Grion Luigi (5)	16- 1-1896		16- 9-1954	Gorizia
31	Pesarini Getullio (6)	14-12-1888		16- 9-1954	Viterbo
32	Battilà Giuseppe (7)	15- 5-1891		16- 9-1954	Macerata
33	Blandino Emanuele (8)	2- 3-1902		16- 9-1954	Enna
34	Urbani Ippolito (9)	21- 2-1889		16- 9-1954	Belluno
35	Tabasso Celestino (10)	23- 8-1900		16- 9-1954	Nuoro
36	Lacalamita Tommaso (11)	1- 1-1890		16- 9-1954	Rieti
37	Zito Ludovico (12)	1- 9-1894		16- 9-1954	Teramo
38	De Camelis Gaetano (13)	13- 4-1888		16- 9-1954	Imperia
39	Malandrucco Umberto (14)	23-11-1900		16- 9-1954	Latina
40	Boari Mario (15)	15- 8-1906		16- 9-1954	Rovigo
41	Brainovich Bruno (16)	20-12-1894		16- 9-1954	In soprannumero Amministrazione provinciale Nuoro
42	Scari Diego (17)	5- 3-1890		16- 9-1954	Sondrio

(1) Già segretario comunale generale di 2ª classe dal 15 novembre 1950. — (2) Già segretario provinciale capo di 1ª classe (grado soppresso) dal 14 luglio 1927. — (3) Dal 20 maggio 1928. — (4) Dal 24 agosto 1931. — (5) Dall'11 febbraio 1937. — (6) Dal 1° agosto 1939. — (7) Dal 1° febbraio 1951. — (8) Dal 15 marzo 1951. — (9) Dal 1° maggio 1951. — (10) Dal 1° novembre 1951. — (11) Dal 1° gennaio 1953. — (12) Dal 10 marzo 1953. — (13) Dal 1° luglio 1953 e segretario comunale capo di 1ª classe dal 1° dicembre 1950. — (14) Dal 16 dicembre 1953. — (15) Dal 1° febbraio 1954. — (16) Già segretario provinciale capo di 2ª classe (grado soppresso) dal 1° febbraio 1928. — (17) Dal 9 ottobre 1930.

(6184)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1954.

Costituzione della Deputazione della Borsa-merci di Genova per l'anno 1955.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Genova;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa-merci di Genova per l'anno 1955 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Giustetto dott. Mario, direttore dell'Ufficio provinciale industria e commercio; 2) Bozzo dott. Luigi; 3) Gasparini dott. Mario; 4) Pareto L. Aurelio; 5) Molinari dott. Rino; 6) Albites Tito; 7) Badino G. B. Mario.

Membri supplenti:

1) Dellepiane Giuseppe; 2) Tobia dott. Elio; 3) Parodi Alberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(216)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1954.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 18 maggio 1953, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Salerno;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Salerno n. 17674, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del prof. Rossi Renato, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Unione provinciale artigianato) in quanto impossibilitato a partecipare alle riunioni del cennato organismo collegiale, con il rag. Cicalese Italo della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Rossi Renato è sostituito con il rag. Cicalese Italo, quale rappresentante dei datori di lavoro, nella Commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(114)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1954.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1953, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Napoli;

Vista la nota dell'Ufficio regionale del lavoro di Napoli n. 44/19761 in data 23 novembre 1954, con la quale viene prospettata la necessità di provvedere alla sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del dott. Mastrovito Francesco, direttore del cennato Ufficio del lavoro e, come tale, presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il dott. Dorigo Ervano, attuale direttore del medesimo Ufficio regionale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Mastrovito Francesco è sostituito con il dott. Dorigo Ervano, attuale direttore dell'Ufficio del lavoro, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(117)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 13 gennaio 1955:

Mastronardi Omero, notaio residente nel comune di Badalucco, distretto notarile di Imperia, è trasferito nel comune di Civitanova Marche (Alta), distretto notarile di Macerata;

Arena Gaetano Maria, notaio residente nel comune di Bormio, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Lecco, distretto notarile di Como;

Bosisio Modesto, notaio residente nel comune di Grosotto, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Barzanò, distretto notarile di Como;

Cicconi Luigi, notaio residente nel comune di Sassocorvaro, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Monterubbiano, distretto notarile di Ascoli Piceno;

Vomero Omero, notaio residente nel comune di Viggiano, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Fermo, distretto notarile di Ascoli Piceno;

Galeota Carlo, notaio residente nel comune di Tornimparte, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito in Paganica, stesso distretto;

Trecco Domenico, notaio residente nel comune di Montereale, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di L'Aquila;

Prozzo Mario, notaio residente nel comune di Vinchiaturo, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di San Marco dei Cavoti, distretto notarile di Benevento;

Cerni Felice, notaio residente nel comune di Lapio, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Paolisi, distretto notarile di Benevento;

Lombardi Francesco, notaio residente nel comune di Macchiagodena, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Montefusco, distretto notarile di Benevento;

Criscuolo Carlo, notaio residente nel comune di Brienza, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Barano d'Ischia, distretto notarile di Napoli;

Gasparri Giovanni, notaio residente nel comune di Corinaldo, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Recanati, distretto notarile di Macerata;

Las Casas Antonio, notaio residente nel comune di Caltagirone, è trasferito nel comune di Viagrande, distretto notarile di Catania;

Vaccari Francesco, notaio residente nel comune di Refrancore, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Longarone, distretto notarile di Belluno;

Chiarelli Isidoro, notaio residente nel comune di Feltre, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Puos d'Alpago, stesso distretto;

Greco Luigi, notaio residente nel comune di Gioiosa Ionica, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Marina di Gioiosa Ionica, stesso distretto;

D'Armi Dario, notaio residente nel comune di Ripacandida, distretto notarile di Melfi, è trasferito in Sassa, distretto notarile di L'Aquila;

Fronte Giovanni, notaio residente nel comune di Terralba, distretto notarile di Oristano, è trasferito nel comune di Acate, distretto notarile di Ragusa;

Crosio Eugenio, notaio residente nel comune di Fenestrelle, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Verolengo, stesso distretto.

(224)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente del Consorzio dell'Oglio

Con decreto Presidenziale 30 ottobre 1954, n. 5654, registrato alla Corte dei conti addì 29 novembre 1954, registro n. 38 Lavori pubblici, foglio n. 242, il prof. dott. ing. Giulio De Marchi è stato confermato presidente del Consorzio dell'Oglio, ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo, fino al 31 dicembre 1958.

(156)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di specialista

Il dott. Nery Paolucci di Giuseppe, nato a Montelupone (Macerata) il 3 novembre 1913, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del proprio diploma di specialista in urologia, rilasciatogli dalla Università di Roma in data 19 settembre 1947, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1940-41.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(141)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea

La dott. Maddalena Montrone di Francesco, nata a Conversano (Bari) il 2 settembre 1916, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del proprio diploma di laurea in lettere, rilasciatole dalla Università di Roma in data 29 gennaio 1947, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1945-46.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(142)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Quarantesimo elenco di autoveicoli iscritti ai soli fini amministrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 22 gennaio 1942, n. 51 e dell'art. 5 del decreto legislativo Presidenziale 22 gennaio 1948, n. 118.

Società Branco Cordiale e C., Genova:

Autocarro Morini: telaio n. 39 T 107, motore n. 39 T 107.

Si avverte che decorsi sei mesi dalla pubblicazione senza che alcuno abbia fatto valere dei diritti sull'autoveicolo sopraindicato mediante atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, questo Ministero disporrà la cancellazione della riserva « ai fini amministrativi » gravante sul medesimo.

(229)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa edile fra reduci, mutilati e invalidi di guerra, con sede in Fondi.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 dicembre 1954, il geometra Giovanni Boccia è stato nominato liquidatore della Società cooperativa edile fra reduci, mutilati e invalidi di guerra, con sede in Fondi, in sostituzione del perito agronomo comm. Onorato D'Ovidio, dimissionario.

(139)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « La Gru », con sede in Bagnoli, e conferimento dei poteri dell'assemblea dei soci per la nomina dei sindaci.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 dicembre 1954, i poteri conferiti all'avv. Teodorico Stendardo, commissario della Società cooperativa « La Gru », con sede in Bagnoli, sono stati prorogati al 24 marzo 1955, attribuendo altresì allo stesso commissario le facoltà dell'assemblea dei soci per la nomina dei sindaci.

(138)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Istituto stomatologico italiano », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 novembre 1954, i poteri conferiti all'avvocato comm. dott. Arnaldo Frailich, commissario della Società cooperativa « Istituto stomatologico italiano », con sede in Milano, sono stati prorogati al 31 marzo 1955.

(137)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società Cooperativa Autotrasporti Pratese (C.A.P.), con sede in Prato.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 dicembre 1954, i poteri conferiti al dottor rag. Pietro Tacconi, commissario della Società Cooperativa Autotrasporti Pratese (C.A.P.), con sede in Prato, sono stati prorogati dal 31 dicembre 1954 al 30 giugno 1955.

(189)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro « Novus Labor », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 dicembre 1954, i poteri conferiti all'avvocato Carmine Lauletta, commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro « Novus Labor », con sede in Napoli, sono stati prorogati dal 31 dicembre 1954 al 30 aprile 1955.

(190)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società Cooperativa Incremento Occupazione Lavorativa « S.O.C. I.O.L. », con sede in Torino.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 gennaio 1955, i poteri conferiti al dott. Carlo Moiso, commissario della Società Cooperativa Incremento Occupazione Lavorativa « S.O.C.I.O.L. », con sede in Torino, sono stati prorogati al 30 maggio 1955.

(186)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Quattro Novembre », con sede in Rignano Flaminio, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 dicembre 1954, d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, la Società cooperativa agricola « Quattro Novembre », con sede in Rignano Flaminio, costituita con atto in data 3 novembre 1946 del notaio dott. Giovanni Marini, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il sig. Sestili Leonigi.

(133)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 16 ottobre 1954 sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna ditta indicati.

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Estremi decreto Presidenziale espropriazione				Estremi D. P. R. di liquidazione				Ammontare indennità di espropriazione lire
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Data	Estremi registrazione alla Corte dei conti Data	Reg. agricoltura N.	Reg. agricoltura Foglio	
	Ente Maremma e Fucino											
1	CIACCI Giselda fu Gaspero	Manciano	318.73.97	1406	6- 9-52	265 s. o.	15-11-52	16-10-54	18-11-54	20	287	11.697.014 —
2	CINCIARI Gigliola di Francesco	Tarquinia	58.40.11	1896	26-10-52	285 s. o.	9-12-52	16-10-54	18-11-54	20	286	4.545.206 —
3	DELLE MONACHE Salvatore fu Camillo . . .	Viterbo	30.44.91	1910	26-10-52	287 s. o.	11-12-52	16-10-54	18-11-54	20	285	1.852.999 —
4	ORTENSI Geltrude fu Antonio	Farnese	179.19.20	2900	29-11-52	8 s. o. 6	12- 1-53	16-10-54	18-11-54	20	284	9.582.083 —
5	ROSSI Emma fu Silvio nei Galli	Campagnatico	124.19.65	3837	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	16-10-54	2-12-54	21	102	8.712.631 —
6	ROSSI Emma fu Silvio nei Galli	Campagnatico	288.57.21	2719	29-11-52	7 s. o. 6	10- 1-53	16-10-54	18-11-54	20	283	18.522.730 —
7	SCARAMUCCI Ado fu Celso e NORCINI Eda fu Angelo	Scansano	444.55.52	2813	29-11-52	8 s. o. 2	12- 1-53	16-10-54	18-11-54	20	264	16.416.279 —
8	SILI Domenico fu Domenico	Roma	96.85.00	2860	29-11-52	8 s. o. 4	12- 1-53	16-10-54	18-11-54	20	282	10.514.901 —
9	TORLONIA Alessandro fu Carlo	Montalto di Castro	8.77.80	4398	28-12-52	19 s. o. 9	24- 1-53	16-10-54	18-11-54	20	281	1.120.903 —
	Ente Delta Padano											
10	FEDERICI Domenico fu Federico	Argenta	14.76.80	1988	26-10-52	292 s. o.	17-12-52	16-10-54	22-11-54	20	387	2.312.729,85
11	SOCIETA' ANONIMA AGRICOLA TRESIGALLO (S.A.A.T.)	Iolanda di Savoia	8.30.00	2981	29-11-52	8 s. o. 8	12- 1-53	16-10-54	18-11-54	20	280	1.582.187,50

Roma, addì 23 dicembre 1954

Visto, p. *Il Ministro*: COBIANCHI

(20)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 9

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 % (1935)	183093	1.000 —	Lunghi Giuseppina di Giovanni maritata Ratti, dom. a Pavia, con usufrutto vitalizio a *Deutelli* Giuseppe fu Lorenzo, dom. a Pavia.	Come contro, con usufrutto vitalizio a *Dantelli* Giuseppe fu Lorenzo, dom. a Pavia.
P. R. 3,50 % (1934)	44807	39.389 —	Congregazione di carità di Legnano (Milano), con usufrutto vitalizio a Zappa *Danise Francesca detta Danise* fu Francesco.	Come contro, con usufrutto a Zappa *Francesca Berenice Danise* fu Francesco.
Rend. 5 % (1935)	177368	725 —	De Sanctis Orsola maritata Bruni Silvaggi fu Giuseppe e di Crescenzi Giacinta, dom. a Fabrica di Roma (Viterbo), con usufrutto vitalizio a *Di Napoli Resuttana* Eugenia fu Giuseppe vedova Teixeira De Mattos, dom. a Roma.	Come contro, con usufrutto vitalizio e *De Napoli di Resuttana Maria Annunciata Giuseppa Eugenia* fu Giuseppe vedova Teixeira De Mattos, dom. a Roma.
P. R. 3,50 % (1934)	28341	686 —	Mino Cesare di Giuseppe, dom. a Biella, con usufrutto a *Mino Luigi* fu Giuseppe Bernardo, dom. a Camandana.	Come contro, con usufrutto a *Mino Vercellio Luigi* fu Bernardo, dom. a Camandana.
Id.	511100	2.100 —	Profumo *Giuseppina* fu Domenico, moglie di Perolo *Attilio*, dom. a Genova.	Profumo *Anna Maria Giuseppina* fu Domenico, moglie di Perolo *Giacomo*, dom. a Genova.
Id.	521483	322 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Ric. Red. 5 % Serie 75	1801	2.500 —	Cozzolino Annunziata fu Gennaro, minore, sotto la tutela di Cozzolino Giovanni fu Vincenzo, con usufrutto vitalizio a *De Martino* Maria fu Antonio vedova Mazzocchi.	Come contro, con usufrutto vitalizio a *Di Martino* Maria fu Antonio vedova Mazzocchi.
Rend. 5 %	9220	3.170 —	Vallebella *Adelaide* fu Michele, moglie di Fenoglio Giuseppe fu Giuseppe, dom. a Mondovì (Cuneo).	Vallebella *Maria Adelaide*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	213653	1.400 —	Municipio di Genova, con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a Perasso Elisa fu Gian Luigi vedova di Lugaro Francesco, e Lugaro *Marzia* fu Sebastiano, nubile.	Municipio di Genova, con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a Perasso Elisa fu Gian Luigi vedova di Lugaro Francesco, e Lugaro *Maria Marzia* fu Sebastiano, nubile.
Id.	213654	451,50	Municipio di Prà (Genova), con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a Perasso Elisa fu Gian Luigi vedova di Lugaro Francesco, e Lugaro *Marzia* fu Sebastiano nubile.	Come contro, con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a Perasso Elisa fu Gian Luigi vedova di Lugaro Francesco, e Lugaro *Maria Marzia* fu Sebastiano, nubile.
Id.	317815	350 —	Comune di Genova, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	317816	38,50	Comune di Prà (Genova).	Come contro, con usufrutto come sopra.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 9 dicembre 1954

Il direttore generale: DI CRISTINA

(5919)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1954, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 216, è stato dichiarato irricevibile, in conformità del parere emesso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 10 aprile 1952, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. Ciotti Mario, per presunti eccesso di potere e violazione di legge, avverso il provvedimento 12 luglio 1947 dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

(225)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 13

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 18 gennaio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,75	646 —
» Firenze	624,80	642 —
» Genova	624,80	647 —
» Milano	624,80	647 —
» Napoli	624,80	647 —
» Palermo	624,92	646,60
» Roma	624,75	646 —
» Torino	624,90	642 —
» Trieste	624,82	—
» Venezia	624,82	646,10

Media dei titoli del 18 gennaio 1955

Rendita 3,50 % 1906	63,725
Id. 3,50 % 1902	61,60
Id. 5 % 1935	93,80
Redimibile 3,50 % 1934	81,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,85
Id. 5 % 1936	91,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 18 gennaio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A. . . . . . . Lit. 624,77
1 dollaro canadese . . . . . . » 646,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,37

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto *A*)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente e di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 21 maggio 1954, n. 340.2.22/9352, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti;

Vista la nota del Prefetto di Chieti, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Francesco Puglisi e il medico provinciale dott. Luigi Caglio, trasferiti ad altra sede, rispettivamente nella qualità di presidente e componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Francesco Puglisi e del medico provinciale dott. Luigi Caglio sono nominati rispettivamente presidente e componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti il vice prefetto ispettore dott. Coriolano Pagnozzi ed il medico provinciale dott. Pasquale Franco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 5 gennaio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(236)

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Latina al 30 novembre 1946.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto n. 340.3/9135 del 25 agosto 1954, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nelle provincie di Viterbo e Latina al 30 novembre 1946;

Vista la nota del Prefetto di Latina con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Italo Archetti, indisponibile, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Italo Archetti è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Latina al 30 novembre 1946 il prof. Giovanni Labranca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 dicembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(240)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 8 gennaio 1955).

Sono disponibili nel ruolo del personale d'ordine del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 150 (centocinquanta) posti di ufficiale postale telegrafico di 3ª classe (grado 12°, gruppo *C*), spettanti ai sottufficiali, già dichiarati idonei e meritevoli per il passaggio all'impiego civile in base all'articolo 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per quanto riguarda i sottufficiali della Marina, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 68 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Aeronautica od in base all'art. 57 dello stato dei sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), approvato con legge 31 luglio 1954, n. 599.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 28 febbraio 1955, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento) nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Gli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, sono pregati di specificare, in calce alla domanda, dei medesimi, le eventuali qualità tecniche di cui essi sono in possesso (conoscenza della telegrafia, radiotelegrafia, ecc.); e ciò in relazione alla natura particolarmente tecnica dei servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai quali i sottufficiali nominati all'impiego civile dovranno essere adibiti.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

I sottufficiali nominati all'impiego civile saranno destinati a prestar servizio nelle sedi di Bergamo, Bolzano, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Genova, Imperia, Livorno, Lucca, Milano, Padova, Piacenza, Pisa, Reggio Emilia, Rieti, Roma, Rovigo, Torino, Udine, Venezia, Verona.

Gli interessati potranno segnalare, in ordine di preferenza cinque sedi di loro gradimento, ferma restante la riserva da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di decidere la definitiva assegnazione in relazione alle esigenze di servizio.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: Bosco

(231)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso a diciotto posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo B) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale n. 377(12)P.I/a3 in data 1° ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1954, al registro n. 53, foglio n. 142, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a diciotto posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo *B*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Ritenuta la necessità di stabilire il diario delle prove scritte d'esame del concorso di cui trattasi in conformità di quanto disposto all'art. 12 del decreto Ministeriale di bando;

Decreta:

Le prove scritte d'esame del concorso per diciotto posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo *B*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione avranno luogo in Roma nei giorni 8, 9, 10 ed 11 marzo 1955, in corrispondenza dei singoli programmi d'esame sostanzialmente diversi del concorso medesimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 dicembre 1954

Il Ministro: Mattarella

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1955
Registro n. 56 *bilancio Trasporti, foglio n.* 187

(230)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trenta posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo A dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

In relazione all'art. 13 del decreto Ministeriale 10 agosto 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 3 settembre 1954, con il quale venne indetto un concorso per esami a trenta posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo *A* dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, si comunica che le relative prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno), nei giorni 9, 10 e 11 febbraio 1954. La prova facoltativa di lingue estere avrà luogo il giorno 12 febbraio successivo.

Le anzidette prove avranno inizio alle ore 8 antimeridiane.

(268)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.